

Particolarità dell'imposizione dei redditi da capitale

Tendenze internazionali in materia di fiscalità

29 luglio 2005

Numero 14-1

dossier politica

Pianificazione del sistema fiscale allo scopo di evitare la doppia imposizione economica dei dividendi

L'essenziale in breve

Quasi tutti i paesi hanno recentemente eseguito importanti adattamenti tendenti ad evitare la doppia imposizione economica dei dividendi. Sebbene non esista nessuna soluzione uniforme a questo problema, si delinea nettamente una tendenza alla riduzione dell'imposizione a carico dell'investitore. Oggi quasi ovunque la doppia imposizione economica è oggetto di correzioni in questo senso nell'ambito di riforme fiscali. Si costata inoltre che l'onere fiscale effettivo che colpisce i dividendi è, in media, enormemente diminuito nel corso di questi ultimi anni.

Al contrario, la Svizzera applica ancora agli azionisti la doppia imposizione economica integrale degli utili distribuiti sotto forma di dividendi. Nel confronto internazionale gli utili distribuiti in Svizzera sono soggetti ad una forte imposizione.

La posizione di economiesuisse

In Svizzera la doppia imposizione economica integrale deve essere rapidamente eliminata. Una riduzione estesa della doppia imposizione dei dividendi favorirebbe la crescita economica e migliorerebbe la competitività del nostro paese. Ciò andrebbe a favore delle PMI e dei relativi impieghi ad esse collegati. Allo scopo di raggiungere questi obiettivi, economiesuisse sostiene la riforma in corso sulla fiscalità delle imprese II ed è favorevole ad un'imposizione parziale del 50% al massimo di tutti i dividendi.

Nel mese di novembre 2004 economiesuisse ha presentato lo studio „Dinamica fiscale e concorrenza internazionale – confronto fra le principali riforme e implicazioni per la Svizzera“. Le sue principali conclusioni sono oggetto di una serie di “dossier politica”.

Questo dossier è dedicato all'imposizione dei redditi da capitale. E' particolarmente interessante constatare come i vari paesi abbiano risolto il problema della doppia imposizione economica. I seguenti temi sono stati trattati nelle edizioni precedenti: l'evoluzione delle quote-parti fiscali nei paesi dell'OCSE (dossier politica n° 2/2 – 28 gennaio 2005), la pianificazione dei sistemi fiscali nell'OCSE (dossier politica n° 3/1 – 11 febbraio 2005), l'imposizione delle aziende (dossier politica n° 5 – 11 marzo 2005) e l'imposizione dei privati (dossier politica n° 9 – 20 maggio 2005).

Problemi specifici dell'imposizione dei redditi da capitale

La questione della tassazione degli utili distribuiti dalle società di capitali costituisce una sfida per tutti i paesi. Questi redditi sono tassati una prima volta a livello della socie-

tà, in quanto utili dell'azienda, ed una seconda volta in quanto dividendi distribuiti all'investitore. Ne risulta una doppia imposizione economica della stessa sostanza. Questa doppia imposizione si accentua man mano che le aliquote d'imposizione sull'utile e sul reddito aumentano. Il modo con il quale i paesi analizzati hanno risolto questo problema è descritto di seguito. A questo proposito gli sviluppi che portano alla scelta del sistema d'imposizione delle società, nonché la questione del trattamento dei dividendi presso l'azionista svolgono un ruolo centrale. Per determinare l'ampiezza della doppia imposizione economica, bisogna esaminare se l'imposizione delle società, in relazione con l'imposizione del reddito, prevede misure proprie atte ad attenuare o ad eliminare la doppia imposizione. Il capitolo che segue vi è dedicato; esso è seguito da un successivo che traccia gli sviluppi relativi alle varie forme di redditi da capitale.

Pianificazione del sistema fiscale tendente ad evitare la doppia imposizione

E' possibile pianificare il sistema fiscale in modo tale che la doppia imposizione economica sia totalmente elimina-

ta, attenuata o pienamente mantenuta (vedi tabella 1). L'eliminazione o l'attenuazione della doppia imposizione può intervenire sia a livello della società (deduzione del dividendo e aliquota d'imposizione frazionata delle società), sia a livello dell'azionista (metodo d'attribuzione, di esonero dei dividendi e di sgravio dell'azionista). Nel sistema detto classico, per contro, la doppia imposizione economica non è né attenuata né eliminata. Ciò significa che l'aliquota che si applica ai dividendi è l'aliquota generale delle imposte sul reddito. Ne risulta una doppia imposizione non attenuata degli utili distribuiti. Come mostra la tabella 1, la tendenza internazionale va nettamente nel senso di un'imposizione più favorevole dei dividendi rispetto ad altri redditi a livello del detentore di quote (sistema detto del «shareholder-relief»).

La prima formula applicabile per attenuare la doppia imposizione consiste nel prevedere uno sgravio fiscale a livello della società che distribuisce il proprio utile (deduzione del dividendo, aliquota d'imposizione frazionata). Tuttavia la deduzione del dividendo o l'aliquota frazionata dell'imposta sulle società, quando queste sono destinate ad alleggerire il peso dell'imposta sugli utili distribuiti, non corrispondono più agli usi internazionali. La tendenza va nettamente nella direzione di un'alleggerimento a livel-

lo dell'investitore. La Germania era nota per la sua imposta frazionata sulle società. Essa ha cambiato sistema nel 2001 ed è passata dal sistema d'imputazione al metodo di esonero mediante un'imposizione della metà del reddito; essa ha così abolito l'aliquota frazionata e l'ha sostituita con un tasso uniforme del 25%.

A livello dell'azionista esistono diverse varianti per eliminare completamente o parzialmente la doppia imposizione economica. Nel sistema d'imputazione, l'imposta sulle società che colpisce il dividendo è attribuita totalmente o parzialmente soltanto all'imposta dell'azionista. Lo sgravio consiste dunque nel dedurre l'imposta corrispondente dall'imposta dell'investitore. Un'altra opzione consiste nell'eliminare la doppia imposizione: il metodo d'esonero del dividendo dispensa totalmente i dividendi dall'imposta sul reddito. Infine, con il metodo detto «shareholder-relief» i dividendi sono favoriti fiscalmente rispetto agli altri redditi a livello dell'azionista. Diversi paesi, come la Germania (dal 2001), il Lussemburgo o la Francia (dal 2005), integrano solo parzialmente i dividendi nell'imposta sul reddito. La maggior parte dei paesi che ricorrono al metodo «shareholder-relief» tassano i dividendi, nel confronto con altre fonti di reddito tassate, con un'

Tabella 1
Configurazione del sistema fiscale rispetto al problema della doppia imposizione economica

Livello	Misura	Ampiezza dello sgravio	
		Sistemi attenuanti la doppia imposizione	Sistemi evitanti la doppia imposizione
Azionista (imposta sul reddito)	Sistema d'esonero		Grecia Estonia, Lettonia, Slovacchia (dal 2004)
	Sistema attenuante l'imposizione presso l'azionista ("shareholder-reliefsystem")	Germania, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Slovenia, Svezia Stati Uniti (limitato nel tempo) Finlandia (dal 2005), Francia, (dal 2005), Norvegia (dal 2004/2005)	
	Sistema d'imputazione ("imputation system")	Stati Uniti (limitato nel tempo)	Australia, Nuova Zelanda Malta
Società (imposta sulle società)	Deduzione dei dividendi		
	Aliquota d'imposizione frazionata		Estonia Italia (fino al 2004/2005)
	Senza misura	Paesi che applicano una totale doppia imposizione economica (sistema detto "classico"): Irlanda, Giappone, Svizzera	

Fonti: Spengel (2003 e 2004); Jacobs/Spengel (1996); ZEW/Ernst & Young (2003); OCSE Tax Database

aliquota ridotta (ad esempio il Belgio, l'Olanda per le partecipazioni qualificate, l'Austria, gli Stati Uniti).

Numerosi paesi hanno recentemente proceduto a importanti adattamenti delle loro regole tendenti ad evitare la doppia imposizione economica. I sistemi d'imputazione, in particolare, sono stati posti sotto pressione nel caso delle persone fisiche, poiché essi non erano applicabili alle relazioni transfrontaliere ed erano in contraddizione con le libertà fondamentali del Trattato dell'UE, dal momento che non prevedevano nessun credito d'imposta transfrontaliero. Inoltre, si ritiene che i redditi dei dividendi non debbano più essere penalizzati fiscalmente presso l'investitore. L'idea è quella di rendere più attrattivi gli investimenti in capitale-rischio (dividendi) e di creare un incentivo a distribuire gli utili (miglior attribuzione del capitale nel circuito economico). Si costata così dalla metà degli anni novanta una netta tendenza, sul piano internazionale, ad optare per sistemi d'alleggerimento sotto forma di imposizione più favorevole concessa agli azionisti ("shareholder-relief-system»), consistenti nell'esonero parziale o nella riduzione dell'imposta riscossa sui dividendi presso l'azionista. Alcuni paesi dell'OCSE hanno fatto il salto dal sistema classico al metodo del "shareholder-relief": il Belgio (1992), il Lussemburgo (1994), l'Olanda (1997: per le persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate, i redditi dei dividendi sono perfino esonerati dall'imposta sul reddito dal 2001, ma un rendimento annuale fittizio del 4% del valore delle quote è soggetto all'imposta sul reddito, in ragione del 30%), l'Austria e la Svezia (1995); anche gli Stati Uniti hanno ridotto l'imposizione dei dividendi

dal 2003 (al 15% per i residenti). Altri paesi hanno abolito il loro sistema d'imputazione parziale o totale e sono passati all'esonero parziale: la Danimarca (1991), la Gran Bretagna (1999, l'esonero è rimasto modesto), la Germania (2001), il Portogallo (2002), la Francia (2005), l'Italia (2004), la Norvegia (riforma in preparazione per il 2006) e la Finlandia (2005, misura d'esonero parziale delle persone fisiche, 70% soltanto dei dividendi tassati come reddito). L'Irlanda costituisce un caso particolare: questo paese è passato nel 2001 dal sistema d'imputazione parziale al sistema classico. Occorre notare a questo proposito che l'Irlanda ha ridotto i suoi tassi d'imposizione sulle società a tal punto che il problema della doppia imposizione economica nella sua versione classica risulta trascurabile. Quattro paesi praticano l'esonero completo dei dividendi (l'Estonia, la Grecia, la Lettonia e, dal 2004, la Slovacchia).

I vari tipi di reddito da capitale

Altri parametri ancora possono variare da un paese all'altro per quanto concerne i redditi da capitale. In generale si distinguono i redditi di capitali privati e commerciali. Spesso i vari tipi di redditi da capitali (dividendi, interessi, utili da capitale) sono tassati in modo diverso. Inoltre i vari paesi dispongono di altri margini di manovra nell'ambito della politica fiscale (ad esempio, per quanto concerne il livello dell'imposizione parziale, l'eventuale durata minima di detenzione, la determinazione di un importo minimo delle partecipazioni¹, la distinzione tra beneficiari residenti e non residenti, ecc.).

Imposizione dei dividendi

In fin dei conti, la questione decisiva per l'azionista è quella del livello d'imposizione che colpisce il reddito dei suoi dividendi. Si tratta in questo contesto di distinguere se il detentore di quote è una persona giuridica o una persona fisica.

Se il detentore di quote è una persona giuridica, vale a dire una società (madre) di capitali, i dividendi non sono generalmente tassati in doppio. Alcuni regimi holding, madre-filiale o partecipazioni, permettono di evitare la doppia imposizione nell'ambito dell'imposta sulle società, ossia attraverso l'esonero dei dividendi dell'imposta delle società (come fa la Germania che li esonera in generale al 95%), cioè attribuendo l'imposta pagata dalla filiale distributrice all'imposta della società stessa (come è il caso in Gran Bretagna). Ma questo sistema non elimina definitivamente la doppia imposizione. In caso di redistribuzione al-

Numerosi paesi hanno recentemente proceduto a importanti adattamenti delle loro regole tendenti ad evitare la doppia imposizione economica.

le persone fisiche, secondo la pianificazione del sistema d'imposizione delle società, i dividendi sono sottoposti all'imposta sul reddito. Così, i regimi holding, madre-filiale e di partecipazione, hanno prioritariamente la funzione di evitare gli effetti-cascata mediante un'imposizione multipla dei dividendi al titolo dell'imposta sulle società.

Per quanto concerne le persone fisiche, l'imposizione dei dividendi dipende dalla pianificazione dell'imposta sul reddito. Sono intervenuti numerosi cambiamenti². La questione che si pone spesso è quella di sapere se l'imposta dovuta sul reddito è regolata con il prelievo delle imposte sul reddito da capitale, di modo che le imposte sul reddito da capitale avrebbero valore di compensazione. Si pongono numerosi problemi di delimitazione, considerato come sia difficile determinare a quali redditi da capitale bisogna attribuire i costi come ad esempio le tasse di deposito; il detentore di quote può subire taluni inconvenienti quando, in caso di costi elevati – ad esempio in presenza di co-

sti di rifinanziamento importanti – un'imposizione netta alla tariffa normale dell'imposta sul reddito sfocia in un onere fiscale più basso di un'imposta compensatoria sulle entrate lorde. Per questo motivo numerosi paesi autorizzano a titolo d'opzione rispetto all'imposizione compensatoria una tassazione netta alla tariffa normale (ad esempio l'Austria o l'Italia fino a pochi anni fa). L'imposizione del reddito da capitale diventa molto complessa.

A mo' di riassunto, il grafico 1 a pagina 5 mostra l'imposizione effettiva dei redditi di dividendi per l'investitore privato, tenuto conto delle imposte sulle società e di eventuali metodi di soppressione o di attenuazione. In alcuni paesi l'imposizione effettiva dei dividendi rimane molto elevata a causa della doppia imposizione – anche attenuata – a livello dell'azienda e dei privati (Giappone, Danimarca, Canada, Ungheria, Germania e Svizzera). Una debole imposizione effettiva dei dividendi è il riflesso di metodi di esonero o d'attribuzione efficaci. Ma si costata anche che l'onere fiscale effettivo che colpisce i dividendi è in media enormemente diminuito nel corso di questi ultimi anni (dodici paesi hanno registrato una riduzione sensibile di quattro punti e oltre, le riduzioni più importanti sono state riscontrate in Olanda, in Turchia, in Islanda, nel Lussemburgo, in Irlanda e negli Stati Uniti). Questa diminuzione riflette, da una parte, l'effetto consolidato delle riduzioni di aliquote per le società e per i privati ma anche, d'altra parte, i cambiamenti avvenuti nel sistema d'imposizione delle società.

Imposizione degli utili da capitale

Le regole relative all'imposizione degli utili da capitale sono determinanti per il calcolo dell'onere fiscale effettivo sugli utili (aliquota dell'imposta sulle società, ivi compresa un'eventuale imposta sugli utili da capitale prelevata nell'ambito dell'imposta sul reddito). A questo proposito alcuni paesi operano una distinzione tra le partecipazioni determinanti e le partecipazioni ordinarie (vedi nota a fine documento n° 2): così sei paesi europei non tassano gli utili da capitale provenienti da partecipazioni ordinarie al di fuori dei termini "anti-speculazione" variabili (Germania, Austria, Belgio, Grecia, Lussemburgo e Olanda). Anche qui occorre distinguere se l'investitore è una persona giuridica o una persona fisica.

Le regolamentazioni relative all'imposizione degli utili di vendita a livello dell'azienda presentano grandi differenze³. In generale, gli utili da partecipazioni sono tuttavia esonerati nel caso delle holding. In Germania, l'imposizione degli utili di vendita sulle partecipazioni della sostanza commerciale è stata abolita con la riforma del 2000 per le società di capitali: dal 2004 tuttavia il 5% del

guadagno sulla vendita è soggetto ad imposta; in Australia l'imposta sugli utili da capitale è stata ridotta per le piccole aziende e le casse pensione, passando dal 15% al 10% (soltanto una parte del 25% circa degli utili da capitale sono tassati); in Svezia essa è stata ridotta in un primo tempo nel 1992, dal 30% al 25% e le azioni svedesi hanno beneficiato di nuovi sgravi nel 1994, ma nel 1995 la tassazione di questi utili ha ritrovato il suo livello di partenza del 30% e le eccezioni concesse in precedenza per le azioni svedesi sono nuovamente state soppresse; in Spagna, dal 1992, le imprese possono dedurre il 17% degli utili da capitale o, dal 2003, perfino il 20% dell'utile imponibile.

Per quanto concerne l'imposizione delle persone fisiche l'imposizione degli utili da capitale non segue regole uniformi. Ad eccezione delle disposizioni particolari per breve durata di possesso a scopi speculativi, si distinguono tre approcci:

- 1) esonero fiscale
- 2) integrazione completa nel sistema generale d'imposizione del reddito e tassazione alla tariffa normale
- 3) imposizione moderata mediante riduzione tariffale o esonero parziale

La maggioranza dei paesi dell'UE tassano questi utili, ma applicano spesso deduzioni forfetarie (sotto forma di aliquote proporzionali ridotte o di pianificazione del sistema fiscale) o esoneri se il periodo di detenzione dei titoli era inferiore ad una certa durata. Alcuni paesi hanno optato per un'imposizione separata degli utili di vendita, a volte concedendo loro un trattamento privilegiato rispetto all'aliquota normale dell'imposta sul reddito, a volte andando oltre. Le modifiche osservate hanno avuto in parte luogo a livello del sistema fiscale (più utili sottoposti ad assoggettamento generale all'imposta, abbassamento della soglia in materia di partecipazioni importanti, allungamento delle durate minime di detenzione). Inoltre, si sono potuti osservare adattamenti dei tassi delle imposte speciali in diverse direzioni.

Un certo numero di paesi hanno ridotto il loro onere fiscale

Per quanto concerne i privati l'imposizione degli utili da capitale non segue regole uniformi.

sugli utili privati da capitale, mettendoli parzialmente sullo stesso livello dei dividendi. Così la Spagna ha introdotto nel 1999 un'imposta speciale alla fonte sugli utili da capitale (20%) e ha concesso un trattamento privilegiato a questo tipo d'imposta rispetto ad altre imposte sul reddito; essa ha riportato il tasso al 18% nel 2000, poi al 15% nel 2003. L'Australia nella sua riforma 2000 ha ridotto della metà la sua imposta sugli utili da capitale degli investitori privati ed esonerato totalmente i detentori di capitale-


rischio e le vendite aziendali per ragioni d'età. La Danimarca ha raddoppiato nel 2000 l'importo degli utili da capitale esonerato per le coppie. La Finlandia prevede per il 2005 una riduzione dal 29% al 28%. La Gran Bretagna ha riveduto il suo sistema nel 1998/1999 e l'ha semplificato nel 2003; nel 1998 essa ha proceduto ad una riduzione considerevole delle sue aliquote d'imposizione sugli utili da capitale degli individui, dal 40% al 24%, ed ha nel contempo adottato un nuovo sistema ("taper-relief-system"), che basa il livello della tassazione sulla durata di possesso e l'ampiezza delle partecipazioni; essa ha d'altronde soppresso la deduzione fiscale indicizzata. L'Irlanda ha armonizzato e ridotto la sua imposta al 20% nel 1999. Il Giappone ha esonerato gli investitori individuali nel 2001 ed ha proceduto nel 2003 e 2004 ad una riduzione limitata nel tempo, dal 26% al 20% o 10%. Infine gli Stati Uniti, che avevano aumentato la loro imposta sugli utili da capitale nel 1986, l'hanno nuovamente ridotta nel 2001 e 2003.

Altri paesi, per contro, tendono ad accentuare l'onere fiscale degli utili privati da capitale: così l'Austria ha introdotto nel 2000 un'imposta sugli utili da capitale speculativi o le partecipazioni qualificate del 25%, il Portogallo ha fatto lo stesso nel 2002 con un tasso del 10%; la Germania ha ridotto il proprio limite delle partecipazioni determinanti; la Svezia ha ridotto della metà nel 1994 la sua imposizione effettiva degli utili da capitale sulle azioni svedesi e i fondi (12,5% invece del 25%), ma essa ha nuovamente proceduto nel 1995 ad un aumento notevole che ha più che compensato la riduzione; in Norvegia è in discussione l'introduzione di un'imposta sugli utili da capitale a titolo di possibile compensazione di un riduzione massiccia dell'imposta sulla sostanza.

Imposizione del rendimento degli interessi

Al pari dei dividendi e degli utili da capitale, gli interessi sono una forma di rendimento della sostanza mobiliare.

Grafico 1
Imposizione effettiva dei dividendi
Situazione 2003 ed evoluzione 2000-2003



Questo grafico mostra il tasso d'imposizione effettiva sui dividendi provenienti dagli utili nazionali distribuiti ad un azionista privato residente nel paese, tenuto conto di eventuali crediti d'imposta, di metodi d'attribuzione o di altri metodi d'attenuazione.

Per le cifre dettagliate vedi la tabella allegata

Fonte: OCSE Tax Database 2004

In questo settore si pongono problemi particolari d'imposizione nei rapporti transfrontalieri. La maggior parte dei paesi prelevano un'imposta alla fonte (i versamenti di interessi ai destinatari all'estero sono spesso esclusi dall'imposizione alla fonte) sul versamento degli interessi che ha funzione di saldo di pagamento (non di ulteriore imposizione), o che il contribuente deve dichiarare nell'ambito della sua tassazione individuale (rimborso o imputazione dell'imposta alla fonte alla dichiarazione ordinaria del rendimento degli interessi, ad esempio imposta preventiva svizzera applicata ai residenti). In seno all'UE si nota tuttavia, negli affari transfrontalieri, una tendenza allo scambio automatico d'informazioni che permettono al paese d'origine di tassare definitivamente il prodotto degli interessi (direttiva UE sulla fiscalità del risparmio). Inoltre, la questione dell'imposizione transfrontaliera dei redditi da risparmio è puntualmente oggetto di un regolamento nell'ambito delle convenzioni di doppia imposizione.

Anche in questo settore vi sono stati sgravi parziali sotto forma di adeguamento delle aliquote d'imposizione (ad esempio in Irlanda nel 2001, in Spagna nel 1999). In materia d'imposizione dei rendimenti delle obbligazioni, alcuni paesi stabiliscono distinzioni secondo gli emittenti (Australia, Grecia, Giappone).

Passaggio ai sistemi "cedolari" d'imposizione dei redditi

Diversi paesi hanno proceduto ad un cambiamento del sistema più radicale ed hanno separato tutti i redditi da capitale dell'investitore (interessi, dividendi, utili da capitale) dagli altri redditi per tassarli con un'aliquota proporzionale più bassa. I paesi scandinavi (Svezia, Finlandia e Norvegia) sono stati i precursori in questo settore ed hanno introdotto all'inizio degli anni novanta un sistema duale d'imposizione dei redditi (modello detto nordico). Essi hanno dunque tassato separatamente i redditi del lavoro (aliquota progressiva) e i redditi da capitale (imposizione proporzionale, ad un livello più basso). Gli utili delle aziende sono tassati allo stesso tasso proporzionale dei redditi da capitale. Per questo il "dual income tax" è un sistema d'imposizione dei redditi che è certo cedolare a causa del trattamento particolare del reddito del lavoro, ma che è caratterizzato da una grande neutralità nel campo dei redditi privati da capitale e dei redditi aziendali, ivi compresi gli utili delle società di capitali.

L'Olanda ha così optato per un cambiamento radicale con l'introduzione di un sistema detto delle "scatole". Così essa non applica più un'aliquota progressiva ai redditi da capitale dei privati, ma l'ha sostituita con una "terza

scatola" separata nella quale la sostanza netta è tassata in maniera forfetaria sulla base di un rendimento fittizio⁴.

Diversi paesi hanno proceduto ad un cambiamento radicale del sistema e hanno separato tutti i redditi da capitale dell'investitore dagli altri redditi per tassarli con un'aliquota più bassa.

Commento

Numerosi paesi dell'OCSE riconoscono oggi che il modello dell'imposizione globale, che concerne se possibile senza distinzioni tutti i redditi del mercato e i trasferimenti realizzati nel corso di un anno civile come base d'imposizione, presenta grandi lacune. Fra queste le principali sono l'inefficacia economica e l'imposizione multipla dei redditi da capitale. Si tende sempre più a trattare separatamente i redditi da capitale e ad applicare loro un tasso fiscale unico. Il sistema duale d'imposizione dei redditi, secondo il modello nordico, o il sistema delle tre scatole fiscali dell'Olanda costituiscono degli esempi. La tendenza internazionale è al mantenimento di aliquote progressive sul reddito del lavoro e di un'aliquota proporzionale più bassa sui redditi da capitale.

La doppia imposizione economica degli utili distribuiti è attenuata quasi ovunque: si osserva una netta tendenza a passare dal sistema d'attribuzione ad un sistema d'attenuazione che sgravi fiscalmente l'azionista ("shareholder relief").

La Svizzera è fra gli ultimi paesi dell'OCSE ad applicare ancora presso l'azionista una doppia imposizione economica integrale degli utili distribuiti sotto forma di dividendi, sapendo che il tasso d'imposizione del reddito si situano globalmente ad un livello medio ormai, e non più basso. E' un handicap che occorre sopprimere al più presto per il bene dell'economia svizzera.

Lungamente pianificata, la riforma dell'imposizione fiscale delle imprese II, che il Consiglio federale ha approvato alla fine di giugno dopo parecchie esitazioni, rappresenta per questo un adeguato contesto. Un alleggerimento globale dei redditi da capitale di almeno il 50% per tutti gli azionisti senza restrizione, potrebbe attenuare efficacemente la doppia imposizione economica ed ottimizzerebbe il potenziale di riforma in materia di promozione della crescita, degli impieghi e delle PMI. Una riforma tendente ad ottimizzare la crescita sarebbe necessaria sul piano economico ed accettabile nel contesto della politica finanziaria attuale. A lungo termine occorre procedere a riforme più

radicali, moderne nell'approccio, ma che ristrutturano in profondità il sistema fiscale federale attuale. A questo proposito, il modello duale d'imposizione del reddito secondo il modello nordico proposto da Avenir Suisse in particolare, è in primo piano. La sua applicazione rischia tuttavia di necessitare parecchio tempo. Bisogna infine rinunciare ad introdurre un'imposizione del capitale o degli utili di partecipazione, sotto qualunque forma, fintanto che la Svizzera non abbandona l'imposta sulla sostanza, che non è più ben vista a livello internazionale.

Allegato, Tabella 1
Imposizione effettiva dei dividendi dal 2000 al 2003

	2000	2001	2002	2003
Australia	48,5	48,5	48,5	48,5
Belgio	49,1	49,1	49,2	43,9
Danimarca	59,2	60,1	60,1	60,1
Germania	53,8	51,2	54,5	55,5
Finlandia	29,0	29,0	29,0	29,0
Francia	63,2	61,9	58,4	57,0
Grecia	40,0	37,5	35,0	35,0
Gran Bretagna	47,5	47,5	47,5	47,5
Irlanda	57,4	53,6	51,3	49,3
Islanda	37,0	37,0	26,2	26,2
Italia	45,9	45,9	46,1	46,1
Giappone	66,7	66,7	66,7	66,7
Canada	62,5	60,2	57,9	56,5
Corea	44,6	53,9	49,5	49,5
Lussemburgo	52,3	50,9	44,0	44,0
Messico	40,0	40,0	35,0	34,0
Nuova Zelanda	39,0	39,0	39,0	39,0
Olanda	74,0	54,5	54,2	54,2
Norvegia	28,0	35,9	28,0	28,0
Austria	50,5	50,5	50,5	50,5
Polonia	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Portogallo	51,4	51,4	46,4	46,4
Svezia	49,6	49,6	49,6	49,6
Svizzera	56,5	56,0	55,4	55,2
Slovacchia	39,7	39,7	36,3	36,3
Spagna	52,7	52,7	52,7	50,0
Repubblica Ceca	41,4	41,4	41,4	41,4
Turchia	65,0	65,0	65,0	46,5
Ungheria	55,7	55,7	55,7	55,7
USA	59,3	59,2	58,8	51,3
Media OCSE (non ponderata)	50,3	49,8	48,0	46,7
Media UE-15 (non ponderata)	51,7	49,7	48,6	47,9

Questa tabella mostra il tasso d'imposizione effettivo sui dividendi provenienti dagli utili nazionali distribuiti ad un azionista privato residente nel paese, tenuto conto di eventuali crediti d'imposta, dei metodi d'imputazione o di altri metodi d'attenuazione.

Fonte: OCSE Tax Database 2004

Note a fine documento:

¹ Alcuni paesi stabiliscono ad esempio una distinzione fra le partecipazioni determinanti e le partecipazioni non determinanti, i limiti fra le due potendo divergere fortemente da un paese all'altro ed essere in parte adattati nel tempo. La posta in gioco consiste nel livello ritenuto necessario affinché le partecipazioni siano considerate come "qualificate" o come investimenti di portafoglio che danno diritto ad un trattamento specifico. La Germania ha ad esempio ridotto nel 2001 il suo limite di partecipazioni qualificate per i privati dal 10% all'1%; il Lussemburgo l'ha ridotto dal 25% al 10% nel 2002 per gli utili da capitale.

² Alcuni cambiamenti di tassi sono stati registrati nel settore dell'imposizione dei dividendi (in Italia, nel 1997, l'imposta sul rendimento da capitale è stata riportata al 12,5%; il Giappone ha introdotto nel 2003 una riduzione limitata nel tempo per le azioni quotate; il Lussemburgo ha abbassato nel 2002 la sua trattenuta alla fonte dal 25% al 20%; il Portogallo ha ridotto la sua imposizione sui dividendi delle azioni nazionali dal 25% al 15%; la Spagna ha diminuito la sua trattenuta alla fonte nel 2000, dal 25% al 18% ed ha migliorato nel 2002 il sistema relativo ai dividendi internazionali; gli Stati Uniti sono passati nel 2003 ad una riduzione massiccia dell'imposizione dei dividendi nell'ambito dell'imposta individuale sul reddito, optando per un tasso consolidato del 15% piuttosto che per un'imposizione progressiva), ma queste cifre da sole non sono ancora significative dell'onere fiscale, dal momento che l'imposta sul rendimento di capitali è generalmente attribuibile all'imposta sul reddito, ma non determina l'onere che interviene alla fine.

³ Esistono quattro approcci a livello internazionale:

- imposizione dei redditi correnti
- riduzione delle aliquote
- proroga del valore contabile o riporto d'imposta per trasferimento su oggetti di reinvestimento
- esonero totale o parziale ("privilegio holding").

⁴ L'Olanda ha introdotto il sistema delle tre scatole fiscali nelle quali essa classifica le varie fonti di reddito. Parallelamente essa ha abolito l'imposta sulla sostanza e l'imposizione progressiva sui rendimenti da capitale e le ha sostituite con un'imposta forfetaria sul rendimento (flat rate o tasso unico) preventivamente definita nel 4% della sostanza netta (vale a dire dopo deduzione dei debiti).

"Scatola 1": reddito imponibile del lavoro e della famiglia (imposizione progressiva, quattro aliquote comprese fra il 32,35% e il 52%);

"Scatola 2": reddito imponibile proveniente da partecipazioni sostanziali (imposizione proporzionale al tasso unico del 25%);

"Scatola 3": reddito imponibile proveniente dal risparmio e dagli investimenti (imposizione proporzionale del rendimento forfetario della sostanza netta (4%) al tasso unico del 30%, ciò che rappresenta un onere totale dell'1,2% della sostanza netta.